

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 27-6193

Legge 11.02.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Articoli 50 e segg. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nell'attività di controllo delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

vista la legge 04.06.2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2009" – ed in particolare l'articolo 42, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" in attuazione della Direttiva 2009/147/CE, che introduce alcune misure per la salvaguardia dell'*habitat* ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle Regioni e delle Province autonome;

vista la legge 11.02.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica";

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.";

dato atto della validità e dell'efficacia delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle province sulla base delle predette normative regionali;

considerato che le province, dato tale quadro normativo, possono esercitare le funzioni amministrative di loro competenza generate dalla l. 157/1992, in particolare ai sensi dell'art. 9 (Funzioni amministrative) e dalle leggi regionali 17/1999 e 9/2000, nel rispetto degli atti da ciascuna adottata e purché non in contrasto con i principi desumibili dalla citata legge nazionale;

considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 alle province è attribuita la competenza in materia di autorizzazione e controllo sull'attuazione dei piani di contenimento;

vista la D.G.R. n. 21-4413 del 30 luglio 2012 con la quale sono state dettate precisazioni e indicazioni operative alla province a seguito dell'abrogazione della legge regionale 4.9.1996, n. 70;

considerato che negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese, nonostante il notevole sforzo messo in atto a livello provinciale sull'attuazione dei piani di contenimento, ha assistito ad una consistente e costante espansione di specie di fauna selvatica, in particolare ungulati e che tale fenomeno ha nel tempo creato situazioni di criticità che spesso vedono contrapporsi all'espansione in questione categorie di cittadini che lamentano i danni che ne conseguono e la mancanza di sicurezza per la presenza di fauna selvatica nelle vicinanze dei centri abitati;

considerato che, alcune amministrazioni comunali, al fine di scongiurare pericoli concreti e gravi all'incolumità e alla salute pubblica, di limitare una delle cause di incidenti stradali, di rimuovere la fonte di gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all'economia locale, di prevenire ogni possibile pericolo di carattere igienico-sanitario, hanno richiesto alla Regione Piemonte istruzioni operative e/o linee guida di riferimento;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", significativamente gli artt. 5, 7, 7bis, 13 che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni nelle materie di propria competenza e tenuto conto che, in forza di tali articoli, molte Amministrazioni comunali si sono dotate di un Regolamento Comunale di Polizia rurale nel quale sono definite disposizioni circa l'uso del territorio agricolo, nonché le misure di sorveglianza sulla corretta applicazione di dette norme;

visti gli artt. 50 e 54 del citato D.Lgs 267/2000 che stabiliscono competenze e attribuzioni del Sindaco;

vista la L.R. 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi";

ritenuto necessario fornire precisazioni ed indicazioni operative sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate così come riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che le predette precisazioni ed indicazioni operative si prefiggono, inoltre, lo scopo di rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente e vengono formulate anche ai fini di una maggiore collaborazione ai sensi della citata L.R. 7 febbraio 2006, n. 8;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare specifiche Linee guida (contenute nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) che i Comuni potranno, nel rispetto dell'autonomia amministrativa comunale prevista nell'articolo 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", assumere nel proprio ordinamento, anche nella stesura o nell'aggiornamento dei Regolamenti di Polizia rurale di propria competenza, in relazione alla cooperazione attiva dei Comuni nell'attività di controllo delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

PRECISAZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE IN RELAZIONE ALLE ORDINANZE DEI SINDACI DI ABBATTIMENTO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'articolo 50 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 67 "Testo unico degli Enti Locali" riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili.

Il citato art. 50 si ricollega all'art. 54 comma 4 del medesimo D.lgs 267/2000 il quale, statuisce che: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 54 comma 4, lo ha dichiarato incostituzionale, eliminando dalla novellata disposizione, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti", riportando il potere di ordinanza nell'alveo originario, considerato cioè quale strumento indispensabile per opporsi a situazioni di pericolo non altrimenti contrastabili.

I presupposti di questi atti sono rappresentati dalle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibili che non possono essere affrontate con gli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento e che legittimano l'amministrazione pubblica ad esercitare poteri *extra ordinem*.

Infatti, per costante e pacifica giurisprudenza, presupposto imprescindibile per l'esercizio del potere di ordinanza, attribuito al sindaco dall'art. 54, 2° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 è una situazione straordinaria di necessità grave e urgente – quale è il pericolo per la pubblica incolumità – insorta in modo accidentale e non prevedibile, alla quale bisogna porre rimedio senza indugio; è necessario, altresì, che tali ordinanze abbiano come essenziale contenuto, l'adozione di una misura di indole eccezionale, la quale, sulla base di un potere "*extra ordinem*", tenti di riparare o impedire gli inconvenienti ed i pericoli rilevati; peraltro, poiché si tratta di atti che derogano alla legislazione vigente e rappresentano una qualche restrizione al principio di legalità, detto espediente riparatore è giustificato solo dalla impossibilità di intervenire con i consueti rimedi, oppure dall'assenza di una normativa che disciplini altrimenti l'azione della P.A. nella singola fattispecie (cfr., TAR Campania, Sez. Salerno, 27 aprile 1982 n. 109); tale potere, qualora esercitato, deve essere circoscritto per una determinata porzione del territorio e per un limitato periodo di tempo. (Consiglio di Stato del 04/02/2003 REG. RIC. n. 3952).

Premesso ciò, nel trattare delle ordinanze di cattura e/o abbattimento di fauna selvatica, in particolare ungueata, si ritiene necessario evidenziare quanto sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 157/1992 in ordine alla natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica e la competenza in materia di controllo della fauna selvatica delle Province, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1999 n.17, che si esplica attraverso le autorizzazioni ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento.

Tuttavia, nel caso in cui le amministrazioni comunali ritengono necessario, sulla base della loro autonomia amministrativa garantita dall'articolo 3 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, esercitare in materia il potere sindacale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito alle ordinanze di cattura e/o abbattimento di fauna selvatica, in particolare ungueata.

- Presupposti: i presupposti per l'adozione dei provvedimenti relativi all'abbattimento di fauna selvatica, in particolare ungueata sono: l'urgenza, la contingibilità e la temporaneità. Ulteriori limiti sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'obbligo della motivazione, e nei principi della ragionevolezza e proporzionalità dell'ordinanza. In particolare occorre che la drastica misura adottata (abbattimento di fauna selvatica), deve essere supportata da una adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l'adozione del provvedimento, ovvero il pericolo per l'incolumità pubblica. Occorre indicare quale sia l'eventuale soprannumero rispetto all'ottimale equilibrio ecologico; la presunta pericolosità indicata in motivazione deve collegarsi ad una situazione di pericolo concreto ed attuale. (cfr. ordinanza Tar Palermo n. 00632/2009).

- Indicazione del territorio: è necessario indicare quella parte del territorio comunale ove è previsto l'abbattimento di fauna selvatica con allegata planimetria. Questo consente di effettuare gli interventi nella porzione di territorio individuata; l'esatta indicazione dei luoghi consente di non esorbitare dai limiti territoriali previsti dall'ordinanza e consente un controllo di tutte le attività.

- Adeguata pubblicità: il provvedimento sindacale deve essere portato a conoscenza della popolazione interessata attraverso la pubblicazione dell'ordinanza nell'albo pretorio e nelle bacheche comunali, all'amministrazione Provinciale, all' ATC competente, al Corpo Forestale dello Stato e alle altre Forze di Polizia, disponibili ognuno per la parte di competenza a collaborare per rimuovere tutti quei rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

- Soggetti incaricati dell'operazione di abbattimento:

- Polizia Municipale che si potrà avvalere dei cacciatori nominativamente individuati, titolari di regolare porto d'arma uso caccia e copertura assicurativa;
- Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale delle Province, che si potrà avvalere dei cacciatori nominativamente individuati, titolari di regolare porto d'arma uso caccia e copertura assicurativa, di Guardie volontarie venatorie già autorizzate per l'attività di controllo ex art. 19 legge 157/92 o dei selecontrollori iscritti all'apposito elenco provinciale.

- Destinazione dei capi abbattuti:

Gli animali abbattuti, qualora non commestibili, verranno avviati alla distruzione, diversamente verranno:

- venduti a macello autorizzato e il ricavato destinato a coprire le spese per tali operazioni;
- ceduti a strutture pubbliche /private (mense di anziani, centri prima accoglienza, ecc.);
- lasciati ai cacciatori che hanno partecipato agli interventi a titolo di rimborso spese.

Si ritiene infine utile allegare un modello di ordinanza relativa ad abbattimento di fauna selvatica, nella specie cinghiale/capriolo, a cui i Sindaci possono attingere elementi utili ai fini dell'esercizio del loro potere.

Modello di ORDINANZA

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per l'abbattimento di cinghiali/caprioli.

IL SINDACO

- **Premesso** che continuano ad arrivare presso questi uffici segnalazioni circa la presenza eccessiva di cinghiali /caprioli nel territorio di questo comune ed in modo particolare nella/e zone di..... che determinano danni alle coltivazioni agricole, gravi incidenti stradali nonché/oppure situazioni di pericolo per le persone e per l'incolumità pubblica a causa dell'avvicinarsi degli stessi animali alle abitazioni o alle attività economiche/artigianali;

- **Che** tale presenza provoca un pericolo per la circolazione stradale e genera inoltre situazioni di tensioni sociali e a volte di panico nella cittadinanza;

- **Che** tali animali sono comunque considerati pericolosi ai sensi della legge 150/92 ed inclusi nell'allegato A del DM 19/4/1996;

- **Preso** atto delle valutazioni e determinazioni assunte nella riunione del in Prefettura a in modo particolare della necessità di adottare , ognuno per quanto di competenza provvedimenti idonei a scongiurare i pericoli di cui sopra;

- **Visti** i dati sugli incidenti stradali e sui danni provocati da tali animali illustrati dalla Provincia di, nonché quelli relativi ai piani di abbattimento espletati come attività venatoria (per i caprioli) e dei piani di controllo ex art. 19 legge 157/92 già effettuati da..... ;
- **Viste** le varie segnalazioni pervenute da..... che fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;
- **Sentita** l'Amministrazione Provinciale, l'ATC competente, il Corpo Forestale dello Stato e le altre Forze di Polizia, disponibili ognuno per la parte di competenza a collaborare per rimuovere tutti quei rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- **Ritenuto opportuno, per i motivi di cui sopra** emanare una *ordinanza contingibile ed urgente*, con cui si dispongono abbattimenti di..... cinghiali/caprioli nelle/a zona di (allegata planimetria);
- **Visto** l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n° 773;
- **Visto l'art. 54** del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n° 267 del 18/08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n° 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti *contingibili ed urgenti*, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione (minacciata nel caso in argomento dalla presenza dei cinghiali/caprioli nel territorio comunale);
- **Vista** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 19;
- **Atteso** che tale schema di ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di..... che ne condivide l'impostazione;

ORDINA

Di autorizzare l'abbattimento di cinghiali/caprioli presenti nel territorio comunale, e precisamente nelle zone dinelle giornate di..... così come concordato con.....

Di incaricare per l'attuazione di tali abbattimenti i seguenti soggetti:

- Polizia Municipale che si potrà avvalere dei cacciatori nominativamente individuati , titolari di regolare porto d'arma uso caccia e copertura assicurativa :
- Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di che si potrà avvalere dei cacciatori nominativamente individuati, titolari di regolare porto d'arma uso caccia e copertura assicurativa, di Guardie volontarie venatorie già autorizzate per l'attività di controllo ex art. 19 legge 157/92 o dei selecontrollori iscritti all'apposito elenco provinciale.

Tali azioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone.

Nel caso si debba operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico il tratto di strada interessato.

Tutti gli operatori dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del coordinatore dell'intervento Sig..... e dovranno indossare apposito giubbotto ad alta visibilità.

Gli animali abbattuti, qualora non commestibili, verranno avviati alla distruzione, diversamente verranno:

1. venduti a macello autorizzato e il ricavato destinato a coprire spese per tali operazioni,
2. ceduti a strutture pubbliche /private (mense di anziani, centri prima accoglienza, ecc.),
3. lasciati ai cacciatori che hanno partecipato agli interventi a titolo di rimborso spese;

per una maggiore tutela degli operatori e informazione della collettività.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza alle Forze di Polizia, operanti sul territorio.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di comunicare i giorni e le modalità di intervento alla popolazione residente.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di.... entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza avrà durata fino a e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.